

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

Bassano del Grappa lì 2 febbraio 2015

Preg.mo Signor
Responsabile del servizio Giada - V.I.A.
p.a. Andrea Baldisseri
Provincia di Vicenza

Gent.ma Sig.ra
Dirigente Settore Tutela Risorse Naturali
Ing. Maria Pia Ferretti
Provincia di Vicenza

**Oggetto: procedimento di V.I.A. ex art. 23 d.lgs. 152/2006 ditta "Faccio
Silvio & figli Giorgio e Paolo snc".**

Con richiesta di integrazioni 7.11.2014 (prot. nr. 77815) questo Spett.le Ente, in applicazione dell'art. 26 del d.lgs 152/2006, invitava la ditta "Faccio Silvio & figli Giorgio e Paolo snc" (in seguito "Faccio snc") a presentare entro il termine di 45 gg. una serie di integrazioni ritenute necessarie al fine di poter completare in maniera esaustiva la procedura di V.I.A. attivata con istanza 2.9.2014 della stesse ditta.

Con successiva comunicazione del 29.12.2014 (prot. nr. 94410) il termine per la presentazione della documentazione richiesta veniva prorogato di ulteriori 45 giorni.

In relazione a tale richiesta si ritiene di evidenziare quanto segue:

Quadro programmatico.

le problematiche sollevate dalla Provincia si riferiscono ad una più approfondita verifica e analisi dei vari strumenti di pianificazione, al fine di verificare e-

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

ventuali criticità in grado di impedire la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti e da terre e rocce da scavo).

- Compatibilità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Si ritiene che l'impianto di progetto non presenti particolari criticità relativamente al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali adottato con delibera di Giunta Regionale nr. 264 del 5.3.2013.

Come riportato più dettagliatamente nella documentazione integrativa (paragrafo 2.1.2) la L.R. 3/2000 prevede, all'art 21, che i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti inerti dovrebbero essere localizzati preferibilmente in aree destinate all'attività di cava. Nel nostro caso l'impianto di progetto è ricompreso all'interno della "Cava Pascola", regolarmente autorizzata, in una porzione della stessa già oggetto di ricomposizione. La richiamata relazione integrativa chiarisce che lo stesso impianto non è localizzato in area soggetta a vincolo assoluto di non idoneità per tale destinazione (cfr. tabella 1), mentre rientra, relativamente al vincolo idrogeologico, in area di ricarica degli acquiferi (cfr. tabella 2); proprio per superare definitivamente eventuali perplessità relativamente a quest'ultimo aspetto sono state adottate delle soluzioni tecniche progettuali idonee ad escludere possibili interferenze con il sistema idrico superficiale e sottosuperficiale, con particolare riferimento agli acquiferi.

- Compatibilità con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

relativamente al PTRC vigente non si individuano particolari criticità, salva la richiamata localizzazione dell'impianto in un'area di ricarica degli acquiferi che impone delle idonee soluzioni progettuali - puntualmente indicate nella rela-

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

zione integrativa - suscettibili di escludere qualsiasi interferenza tra l'attività di trattamento dei rifiuti inerti con il sistema idrico superficiale e sottosuperficiale. Non si ritiene invece, per le ragioni meglio precisate nella stessa relazione integrativa, che la localizzazione dell'impianto in parola all'interno degli "ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo" (art. 23 delle Nda) rappresenti una criticità tale da rendere incompatibile la realizzazione dello stesso impianto; in effetti tali direttive rappresentano un riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici di livello inferiore e deve essere esclusa l'automatica applicabilità delle stesse, a differenza delle prescrizioni e dei vincoli che sono invece automaticamente prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici di livello inferiore (cfr. art. 5, 2° comma delle Nda).

Analoga impostazione deve essere seguita relativamente al PTRC adottato con delibera di Giunta regionale nr. 372 del 17.2.2009.

In particolare, la circostanza che l'impianto ricada all'interno del "Sistema del territorio rurale: aree ad elevata utilizzazione agricola" (art. 10 delle Nda) non rappresenta un ostacolo per l'insediamento richiesto, considerando che si tratta anche in questo caso di una direttive rivolta a modulare la disciplina degli strumenti di pianificazione di grado inferiore, e quindi non direttamente vincolante per i privati.

- Piano regionale di tutela delle acque (PTA)

Anche in questo caso non sembrano sussistere particolari criticità: la relazione integrativa, al paragrafo 2.2.3 richiama nuovamente gli accorgimenti previsti per garantire qualsiasi interferenza con il sistema idrico.

- Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico; Piano di Gestione dei Rischi Alluvionali; Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

Nessuna particolare integrazione è stata proposta rispetto alla relazione originaria in quanto nessuna criticità è stata rilevata con riferimento a tali strumenti: il sito non risulta ricompreso all'interno delle aree di pericolosità idraulica, non risulta nemmeno ricompreso all'interno o in prossimità di aree allagabili o di zone classificate a rischio idrologico; nessuna criticità od ostacolo può infine derivare dal PRTRA vigente.

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

La relazione integrativa predisposta dal tecnico incaricato dalla ditta "Faccio Snc" pare senz'altro esaustiva in ordine a possibili potenziali ostacoli all'inseadimento dell'impianto di trattamento rifiuti di inerti derivanti dal PTCP: le indicazioni riportate nella normativa di tale Piano (art. 26) sono invero rivolte a garantire una corretta strumentazione urbanistica comunale e non sono vincolanti per i privati, non trattandosi di prescrizioni automaticamente prevalenti ex art. 3 l.r. 11/2004.

In ogni caso, il sito che a noi interessa, secondo la Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, non è interessato da particolari vincoli, o vincoli tali da escludere la possibilità di svolgere l'attività di trattamento di rifiuti inerti; ricordiamo poi che l'impianto di recupero rifiuti inerti sarà realizzato all'interno di un ambito di cava, dimensionato e realizzato con i necessari presidi ambientali e di sicurezza, al fine di prevenire e scongiurare potenziali pericoli per l'ambiente

- Strumentazione urbanistica locale (PAT e PI)

La relazione integrativa precisa che il sito ricade all'interno di un ambito classificato dal PAT come "cave" (art. 10 NTA), essendo ricompreso come già ricordato all'interno dell'autorizzazione della cava di ghiaia denominata "Po-

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

scola"; l'area non risulta assoggettata ad alcun particolare vincolo e rientra all'interno dell' Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) 5, dove le indicazioni di piano non vietano la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti inerti.

Secondo il Piano degli Interventi il sito che a noi interessa, pur ricadendo all'interno della zona agricola E2TA, è ricompreso all'interno dell'autorizzazione della cava "Poscola". La classificazione prevista all'art. 42 delle N.O. secondo il quale le zone E2 sono considerate "Zone sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico" non rappresenta un ostacolo, considerando le soluzioni progettuali che prevedono efficaci sistemi di mitigazione ambientale. In ogni caso, deve essere ricordato che eventuali contrasti con la normativa comunale (anche relativamente alla previsione di un PUA che, nel caso in esame, non pare giustificata) devono ritenersi agevolmente superabili, considerando quanto previsto dall'art. 208, 6° comma, del d.lgs. 152/2006 in ordine alla circostanza che l'autorizzazione concessa dalla Provincia "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

- Vincoli paesaggistico-ambientali

Nessuna particolare controindicazione deve essere individuata sotto tale profilo: il sito non è ricompreso all'interno di aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e la circostanza che l'impianto sarebbe posizionato all'interno di un "catino" artificiale derivato dalla (ormai completata) coltivazione della cava Poscola, a circa - 5 ml. rispetto al piano campagna, in prossimità delle arginature perimetrali rinverdate dell'ambito estrattivo, nonché la previsione di terrapieni rinverditi, consentono di ritenere superate eventuali criticità.

Sotto tale profilo la relazione integrativa pare senza dubbio esaustiva.

- Problematiche idriche

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

La relazione integrativa precisa che l'impianto tratterà esclusivamente rifiuti inerti da demolizione non pericolosi.

La previsione progettuale di un idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, la previsione di una platea in cls sulla quale posizionare gli impianti meccanici, la realizzazione di uno spessore del rilevato in progetto pari a + 1,7 ml. dall'attuale piano campagna pare senz'altro idoneo ad impedire qualsiasi contatto tra la falda e i cumuli di messa in riserva, anche in caso di eventi eccezionali. La relazione integrativa, poi, chiarisce (tab. 45) le modalità di intervento in caso di innalzamento della falda.

Quadro ambientale

- Impatto viabilistico

L'area di progetto è ricompresa tra la Strada Provinciale 246 (Val d'Agno) e la Strada Provinciale 89 (delle Tezze). Entrambi gli accessi dalle appena indicate arterie prevedono il transito di automezzi pesanti fino ad un limite massimo di 7,5 tonnellate mentre gli automezzi in dotazione della ditta superano ampiamente tale limite. Deve tuttavia essere rilevato che, quanto all'accesso dalla SP 89, sono esclusi da tale divieto i frontisti tra i quali devono essere ricomprese sia la ditta "Zanotto Srl" (l'azienda che attualmente coltiva la cava Poscola), sia la ditta "Faccio snc", aventi entrambe la propria sede in prossimità del sito interessato dall'impianto di stoccaggio e frantumazione inerti.

Quanto alla SP 246 la ditta "Faccio snc" è in possesso di speciale autorizzazione in deroga che consente il transito degli automezzi della stessa anche se di peso complessivo al limite di 7,5 tonnellate. L'intensificazione del traffico veicolare, in caso di apertura del sito di trattamento di inerti, non pare in ogni

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

caso significativo, considerando l'attuale transito di automezzi in entrate e uscita dalla limitrofa cava "Poscola".

- Impatto acustico

La relazione integrativa esamina, e a nostro avviso risolve, anche le problematiche legate all'impatto acustico. Le rilevazioni strumentali dei livelli sonori hanno invero confermato il rispetto dei limiti di zona previsti dai Piani di classificazione acustica dei comuni di Arzignano e di Montecchio Maggiore.

- Impatto sulle componenti suolo e sottosuolo

Anche in questo caso si ritiene sufficiente rinviare alla relazione integrativa che propone delle soluzioni suscettibili di superare le problematiche evidenziate nell'allegato 1 della comunicazione 7.11.2014 della Provincia.

Osservazioni dei Comuni di Montecchio Maggiore e di Arzignano

L'appena richiamata comunicazione 7.11.2014 richiama due ulteriori allegati, contenenti le osservazioni redatte dai comuni di Montecchio Maggiore e di Arzignano, con richiesta di controdedurre alle stesse.

Osservazione del Comune di Montecchio Maggiore

Il Comune di Montecchio Maggiore, il cui territorio è prossimo a quello interessato dal progetto presentato dalla ditta "Faccio snc", con delibera di Giunta nr. 197 di rep. del 16.10.2014 svolge alcune considerazioni in ordine al progetto presentato dalla ditta "Faccio snc", dalle quali non emergono tuttavia particolari opposizioni allo stesso progetto. Si tratta in effetti di semplici "raccomandazioni" (peraltro assolutamente condivisibili) che ripropongono le tematiche evidenziate dalla Provincia nel corso del procedimento, e relative all'auspicabile mitigazione di emissioni acustiche, emissioni di polveri, di mitigazione ambientale.

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

L'osservazione si conclude con un parere sostanzialmente positivo, per cui non si ritiene di dover replicare allo stesso.

Osservazione del Comune di Arzignano

Più "delicata" la posizione del comune di Arzignano, il quale, nella fase preliminare al presente procedimento di V.I.A., e dopo aver esaminato gli elaborati progettuali, con comunicazione 20.8.2010 aveva attestato la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto dalla ditta "Faccio snc", salva la realizzazione di adeguate opere di mitigazione dell'area interessata dall'impianto.

Sorprendentemente, con delibera di G.M. nr. 347 del 17.12.2014, preceduta dalla comunicazione 4.11.2014 prot. nr. 34971 dei Dirigenti del Settore Territorio e dell'Ufficio Ambiente, il Comune ha ritenuto di stravolgere la precedente impostazione sollevando una serie di ostacoli che tuttavia appaiono agevolmente superabili.

Invero.

- Relativamente al sostenuto impatto negativo sul paesaggio già abbiamo evidenziato che nella relazione integrativa vengono proposte una serie di interventi di mitigazione rivolti a garantire un adeguato inserimento del sito nell'ambiente circostante. Si ricorda in ogni caso che l'area non risulta interessata da alcun vincolo paesaggistico-ambientale ex d.lgs. 42/2004.

- Anche la problematica rappresentata dalle immissioni rumorose risulta superata dalle soluzioni adottate e ben rappresentate nelle relazioni accompagnatorie.

- A prescindere dalla circostanza che nel caso in esame siamo in presenza di rifiuti inerti non pericolosi, si evidenzia che il rischio di contaminazione delle acque risulta superato in considerazione degli accorgimenti progettuali (l'in-

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

nalzamento di circa 1,70 ml. dell'area di stoccaggio, la previsione di platee in cls, la previsione di un adeguato sistema di raccolta e dilavamento delle acque ecc.) tali da escludere interferenze con il sistema idrico esistente. Tutto questo senza considerare la già ricordata predisposizione di una idonea procedura di emergenza in caso di anomali innalzamenti della falda (cfr. tab. 45 della relazione integrativa).

- Relativamente al contestato contrasto con la normativa di PRG e in particolare con la disciplina prevista per le zone "agricole E2TA" pare sufficiente richiamare quanto già in precedenza esposto e a quanto precisato nella relazione integrativa.

Pare doveroso, in ogni caso, richiamare ancora una volta l'art. 208 del d.lgs. 152/2006 secondo il quale (6° comma) "l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico con relativa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

- Anche il paventato contrasto con il PTCP pare superabile, considerando che le previsioni di cui all'art. 26 delle NTA, ai sensi del precedente art. 5 delle stesse norme, hanno natura di semplici direttive che rinviano, per la loro diretta attuazione, all'attività pianificatoria di livello comunale, essendo prive (a differenza delle prescrizioni e dei vincoli) di automatica applicazione.

Pare doverosa infine una breve considerazione in ordine alle ragioni, contenute nella stessa delibera di G.M. nr. 347 del 17.12.2014, che avrebbero indotto l'amministrazione comunale ad annullare il precedente attestato di compatibilità urbanistica del 20.8.2010.

Studio Legale Favero

Avv. Fabio Favero

A prescindere infatti da ogni valutazione in ordine alla discutibile legittimità dell'appena richiamato annullamento (per essere stato adottato, ad esempio, in violazione della normativa di riferimento quale, ad esempio, l'art. 7 della l.n. 241/90), la giustificazione adotta dall'amministrazione per stravolgere l'originaria impostazione (favorevole all'intervento) pare invero difficilmente sostenibile: in effetti la nota del geom. Nicola Concato, richiamata nella delibera di G.M. nr. 347 del 17.12.2014, che sostiene l'esistenza nella zona interessata di un'attività di estrazione e di una discarica, pare assolutamente corretta e veritiera, considerando la circostanza che il sito destinato al trattamento e recupero di inerti verrebbe attivato, come più volte evidenziato, all'interno di un'area autorizzata all'estrazione di ghiaia tuttora attiva (anche se non nella porzione che verrebbe utilizzata dalla ditta "Faccio snc"), e che immediatamente più a sud, in un'area contigua, insiste una discarica di R.S.U. gestita dal "Consorzio Agno Chiampo Ambiente".

Entrambe le osservazioni, anche se per ragioni diverse, sembrano quindi superabili.

Nella speranza di aver contribuito a superare definitivamente eventuali residui dubbi e nell'auspicare un riscontro positivo all'istanza presentata dalla ditta "Faccio snc" si porgono cordiali saluti.

Avv. Fabio Favero

